**PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L’ALLEVAMENTO DEGLI EQUINI**

**Azienda:** lo stabilimento agricolo o di addestramento, la stalla o qualsiasi locale o impianto in cui sono di norma detenuti o allevati equidi, indipendentemente dal loro impiego, e le riserve naturali in cui gli equidi vivono allo stato brado (Reg. UE 262/2015).

Ciascuna azienda in cui è presente anche un solo equide deve essere registrata presso il Servizio Veterinario competente comportante l’attribuzione di un codice aziendale.

Nell’ipotesi di allevamento per “Uso Domestico Privato” la richiesta del codice aziendale, ossia di inizio attività, avverrà direttamente presso il Servizio veterinario ASSL (allevamento a fini privati senza scopi commerciali).

Nel caso in cui l’allevamento sia da considerare un’ “Attività economica e produttiva di beni e servizi” ovvero “Impianto produttivo” (L.R. 24/2016 - disciplina SUAPE) o “Attività economica organizzata” (art. 2082 del Codice civile) la comunicazione di inizio attività e di richiesta attribuzione del codice aziendale deve essere presentata al SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia).

Entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, il Servizio Veterinario ASSL, provvede ad inserire la nuova azienda nella BDN (Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica).

**Il titolare dell’azienda** (persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l’azienda) che intende allevare equidi è tenuto a richiedere l’assegnazione del suddetto codice aziendale. Nel caso in cui non eserciti direttamente anche l'attività di conduzione, il titolare dell'azienda può delegare per iscritto le proprie funzioni e responsabilità al conduttore dell'azienda medesima.

**Proprietario dell’allevamento**: persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi (registrato in BDN, in qualità di Operatore, a cura della ASSL).

**Detentore:** persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, dell’equide. Il detentore può essere persona delegata dal proprietario degli animali ad assolvere in sua vece agli obblighi che derivano al proprietario dall'osservanza dell’anagrafe equina (registrato in BDN, in qualità di Operatore, a cura della ASSL).

**Ogni variazione dei dati anagrafici e ogni variazione dati concernenti l’azienda** (tipologia struttura, orientamento produttivo, deleghe, recapiti e indirizzi, cessazione attività o altro) deve essere comunicata all’ASSL entro 7 giorni dal titolare dell’azienda o dal suo conduttore delegato.

**Registrazione subunità aziendali (allevamenti):** considerato che gli allevamenti si identificano con il codice aziendale della struttura e il codice fiscale del proprietario degli equidi, ne consegue che l'elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e giuridiche ai quali in una certa data sono collegati equidi, rappresenta l'elenco degli allevamenti presenti in quella data in una determinata azienda. Inoltre, le relazioni tra ciascun codice fiscale ed i codici azienda o viceversa definiscono univocamente e rispettivamente la distribuzione degli equidi di un unico proprietario tra diverse aziende, e la distribuzione degli equidi tenuti in un'azienda tra i diversi proprietari. Lo stesso vale per quanto riguarda i codici fiscali dei detentori e le relazioni proprietari-detentori.

Ne deriva che la registrazione degli allevamenti è soddisfatta dalla corretta registrazione dei passaggi di proprietà degli equidi (preventiva registrazione del proprietario, in qualità di Operatore, in BDN a cura della ASSL e consegna all’Associazione Allevatori dell’apposito modulo di passaggio di proprietà dell’equino).

**Registro di carico e scarico degli animali, cartaceo o in formato elettronico:** ogni azienda è tenuta a conservare un autonomo Registro di carico e scarico degli equidi detenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati tutti gli avvenimenti che si verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc.) entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

**Nelle aziende in cui sono allevati equidi appartenenti a diversi proprietari,** deve essere mantenuto ed aggiornato un unico Registro di carico e scarico cartaceo o informatico, con l'indicazione dei proprietari, sul quale vengono riportati, separatamente per ogni proprietario, tutti gli avvenimenti che si verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc.) entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

La responsabilità della registrazione è del proprietario dell'equide o del detentore qualora delegato dal proprietario (è consigliabile che in un azienda ove vi siano presenti equidi di diversa proprietà sia individuato un unico detentore).

**Tutti gli equidi devono essere registrati nella Banca Dati Equidi** **(BDE)** a cura delle Associazioni Allevatori incaricate/competenti (in attesa di una riorganizzazione della Banca Dati Centrale dell’anagrafe equina da parte del Ministero della Salute quale unico responsabile).

**La Registrazione della nascita dei puledri deve avvenire entro 7 giorni:** il proprietario invia la denuncia di nascita/richiesta di identificazione all’Associazione Allevatori, presentando la fotocopia del documento di identità (solo maggiorenni), del codice fiscale e una stampa dalla BDN (Banca Dati Nazionale) del codice aziendale dell’allevamento assegnato dalla ASSL o del codice aziendale dell’azienda ove il cavallo è detenuto.

All'atto di detta comunicazione, e comunque entro la data dell'emissione del passaporto, il proprietario/detentore è tenuto a inviare o consegnare il Certificato d'Intervento Fecondativo della madre (CIF previsto dall'art. 33 decreto n. 403 del 19 luglio 2000). L'acquisizione del CIF, ai fini della identificazione, è obbligatoria per i soli equidi registrati, mentre per tutti gli altri equidi l'assenza del CIF va registrata in BDE.

**Identificazione degli equidi a cura dell’Associazione Allevatori competente** mediante inoculazione del transponder/microchip sul lato sinistro del collo tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a metà del collo, a livello dell'area del legamento nucale.

L’Associazione Allevatori provvede a identificare gli equidi entro il 31 dicembre dell’anno di nascita oppure entro sei mesi dalla data di nascita, se la scadenza dei predetti 6 mesi è posteriore al 31 dicembre, e comunque prima di lasciare l'azienda di nascita tranne qualora lo spostamento avvenga come puledri non svezzati sotto la madre o si tratti di equidi da macello (microchip e, entro 10 gg lavorativi, emissione del Passaporto).

Dopo l'inoculazione del transponder/microchip, il Veterinario incaricato dall’Associazione Allevatori deve completare la scheda identificativa precompilata inserendo, tra l’altro, **l’eventuale dichiarazione del proprietario, a sua discrezione, di esclusione dal consumo umano dell’equide.**

**La dichiarazione del proprietario che “l’equide non è destinato alla macellazione per il consumo umano”** **è irreversibile**. Tale dichiarazione sarà registrata nel passaporto equino nella sezione II, parte II (tali equidi esclusi dal consumo umano sono definiti anche come NON DPA ossia Non Destinati alla Produzione Alimentare).

In assenza della suddetta esplicita dichiarazione, l’equide è considerato “destinato alla macellazione per il consumo umano” (condizione normale).

La scheda identificativa dell’equide sarà trasmessa, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, all’Associazione Allevatori affinché provveda all'inserimento dei dati in BDE e al successivo rilascio del Passaporto entro 10 giorni dalla ricezione della scheda identificativa (fatti salvi ulteriori tempi per eventuale accertamento dell’ascendenza tramite analisi del DNA).

**L’equide è dichiarato da un Veterinario “non destinato alla macellazione per il consumo umano”** nei casi in cui il medesimo Veterinario intenda eseguire un trattamento farmacologico non permesso per un equide destinato alla macellazione per il consumo umano (dichiarazione irreversibile mediante firma della sezione II, parte II del documento di identificazione da parte del Detentore e del Veterinario e invalidazione della sezione II, parte III).

La stessa dichiarazione di **“equide** **non destinato alla macellazione per il consumo umano”** è apposta dall'Associazione Allevatori competente all'atto del rilascio di un “duplicato del documento di identificazione” (nei casi di smarrimento del passaporto con possibilità di stabilire l’identità dell’animale, identificazione fuori termine purché sia disponibile il certificato di monta e la madre o la nutrice sia identificata conformemente, alcuni dati di identificazione nel passaporto non corrispondono all’equide) o all’atto di rilascio di un “documento di identificazione sostitutivo” (nei casi di smarrimento del passaporto con identità dell’animale che non può essere accertata, animale non è stato identificato entro i termini previsti).

Nei sudetti casi che presuppongano il rilascio di “duplicati dei documenti di identificazione”, qualora l'identità dell'equide sia accertata sulla base della lettura del codice identificativo contenuto nel transponder applicato all'equide stesso (o l'equide possa essere identificato inequivocabilmente tramite analisi del DNA) e qualora il detentore/proprietario possa dimostrare in modo soddisfacente, entro trenta giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento di identificazione e comunque prima della ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento medicinale, la ASSL può decidere (previa apposita certificazione veterinaria) di sospendere lo status di “equide destinato alla macellazione per il consumo umano” per un periodo di sei mesi (in deroga alla dichiarazione di “equide non destinato alla macellazione per il consumo umano”).

Sul “duplicato del documento di identificazione” così emesso deve apparire la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi (nella sezione II, parte III del duplicato).

**Il Passaporto** accompagnerà l’animale in tutte le movimentazioni (salvo eccezioni quali, per esempio, durante il pascolo, passeggiate in vicinanza dell’azienda, prima dello svezzamento, emergenze).

Nel passaporto di ciascun puledro viene anche attribuito un numero di registrazione che lo accompagnerà per tutta la vita: si tratta del "Numero a Vita Universale Equino" (UELN) di 15 cifre che identifica univocamente l'equide a livello mondiale e non può essere cambiato per alcun motivo. Il codice UELN compare su tutti i documenti ufficiali dell’equide (3 caratteri il paese - 380 per l’Italia – 3 caratteri la Banca Dati, i rimanenti 9 l’equino).

**Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età** e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi è autorizzata una identificazione semplificata esclusivamente per il trasporto dell'equide dall'azienda di nascita al macello. L'identificazione dell'equide viene effettuata comunque prima che l'equide lasci l'azienda di nascita, tramite l'apposizione al pastorale anteriore sinistro di una fascetta inamovibile contenente un transponder. La richiesta di identificazione semplificata deve essere riportata sulla denuncia di nascita/richiesta di identificazione da presentare all'Associazione Allevatori completata dei dati identificativi della fattrice (microchip, numero passaporto, n. identificativo BDE). L’Associazione Allevatori provvederà alla stampa del Certificato di identificazione semplificata per puledro destinato direttamente al macello riportante il numero di transponder contenuto nella fascetta inamovibile. E' responsabilità del proprietario o del detentore delegato apporre al pastorale anteriore sinistro del puledro la fascetta inamovibile contenente il transponder prima che questo lasci l'azienda di nascita.

**Movimentazione di equidi (spostamenti e trasporto):** i documenti di identificazione o Passaporti accompagnano gli equidi in ogni momento.

In deroga, non è necessario che il documento di identificazione o Passaporto accompagni gli equidi nei seguenti casi:

1. quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito immediatamente dal detentore;
2. quando sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati nelle vicinanze dell'azienda di modo che il documento di identificazione possa essere esibito immediatamente o durante la transumanza degli equidi verso o di ritorno da pascoli estivi registrati purché i documenti di identificazione possono essere esibiti nell'azienda di partenza;
3. quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
4. quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o una manifestazione equestre che richiede che gli equidi lascino temporaneamente il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione;
5. quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equidi stessi o l'azienda in cui sono detenuti.

La movimentazione degli equidi, al pari delle altre specie animali, prevede, inoltre, la compilazione in modalità esclusivamente informatizzata in BDN, del Modello 4 (documento di provenienza o documento di accompagnamento informatizzato/elettronico).

**Movimentazione di equidi della durata superiore a 15 giorni:** il proprietario o persona da lui delegata ad operare in BDN deve compilare il Modello 4 informatizzato in BDN e, entro 7 giorni dall’evento, registrare nella medesima BDN l’uscita e l’entrata in azienda (il passaporto segue sempre l’animale).

**Movimentazione temporanea di equidi della durata inferiore a 15 giorni:** il proprietario o persona da lui delegata ad operare in BDN deve compilare il Modello 4 informatizzato in BDN comprendente oltre alla data di uscita prevista anche la data di rientro (il passaporto segue sempre l’animale).

**Morte, naturale o accidentale dell’equide: il proprietario comunica l'evento, entro tre giorni**, all’Associazione Allevatori compilando la dichiarazione di morte (All.9) e restituendo il passaporto dell'equide stesso.

E' compito del proprietario provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria in vigore (presso impianti autorizzati o, in deroga, sotto controllo ufficiale, mediante sotterramento in loco) e, sotto la supervisione del Veterinario ufficiale, al recupero e smaltimento del transponder.

L'Associazione Allevatori provvede entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della documentazione (passaporto e denuncia di morte), a registrare la morte dell’equide nella BDE (BDN?)

**Furto o smarrimento dell’equide o del passaporto:** presentare **entro 7 giorni** all’Associazione Allevatori di rispettiva competenza la denuncia presentata alle Autorità di polizia (Carabinieri) sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide, accompagnata da apposito modulo di furto/smarrimento predisposto dalle Associazioni Allevatori e consegna del relativo passaporto.

In caso di ritrovamento, comunicazione all’Associazione Allevatori entro 7 giorni per la restituzione del passaporto originale (previa apposizione della dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano").

**In caso di passaggio di proprietà di un equide** il proprietario cedente compila e sottoscrive, congiuntamente all'acquirente, il modulo di comunicazione di vendita (All. 8) che deve essere inviato entro 7 giorni dalla vendita stessa, a cura del cedente, all'Associazione Allevatori, allegando copia dei documenti validi di identità degli interessati.

Il responsabile dell'Associazione Allevatori aggiorna la BDE, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, utilizzando le informazioni presenti nella copia del modulo di comunicazione di vendita e riportando la data in cui ha ricevuto la documentazione.

Se l’equide venduto andrà in un’altra azienda occorre prevedere la compilazione del **Modello 4** informatizzato in BDN (documento di accompagnamento). In tali casi è necessario aver registrato preventivamente in BDN il codice aziendale dell’azienda destinataria oppure avvalersi del codice aziendale già presenti nell’azienda destinataria ove l’animale verrà detenuto (in quest’ultimo caso il proprietario è esentato dall’apertura di un proprio codice aziendale/allevamento, ma è comunque necessario che sia registrato dalla ASSL in BDN, in qualità di Operatore).

Il vecchio ed il nuovo proprietario sono entrambi tenuti ad aggiornare i rispettivi Registri di carico e scarico.

**Movimentazione verso il macello:** il proprietario o il detentore se delegato, è tenuto a compilare il Mod. 4 informatizzato/elettronico in BDN (documento di provenienza degli animali). Fatto salvo il caso di puledri fino ai dodici mesi di età provenienti dalla medesima azienda di nascita, per i quali è sufficiente la compilazione dell'allegato 2, il responsabile dello stabilimento provvede alla verifica che l'equide sia munito del passaporto, che esso sia destinato al consumo umano, e che sia iscritto in BDE.

Prima di procedere alla macellazione o all'abbattimento di un equide il gestore dello stabilimento di macellazione deve:

* verificare che l'equide sia correttamente identificato e dotato di passaporto o, per gli equidi di età inferiore ai dodici mesi, sia identificato in forma semplificata (fascetta al pastorale anteriore sinistro) e dotato di documento di identificazione semplificato;
* verificare che l'equide sia destinato al consumo umano;
* verificare il rispetto di eventuali tempi di sospensione dal trattamento di farmaci;
* verificare che l'equide sia presente nella BDE.

Una volta effettuata la macellazione o l'abbattimento degli equidi il gestore dello stabilimento provvederà, entro sette giorni, alla registrazione in BDN dei capi macellati od abbattuti presso il suo stabilimento nonché, sotto la supervisione del Veterinario ufficiale, al recupero e smaltimento dei transponder elettronici degli animali macellati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**Registro dei trattamenti farmacologici vidimato dalla ASSL** se in azienda sono presenti equidi destinati alla macellazione per il consumo umano (art. 79 del D.Lgs 193/2006).

**In caso di mercati e fiere** l'obbligo di registrazione è assolto con la conservazione dei documenti di provenienza (Mod. 4).

**Registrazione in BDE di capi scambiati con Paesi della Unione Europea.**

Il proprietario di un equide acquistato ed introdotto da un paese dell'Unione Europea ha l'obbligo di comunicare all'Associazione Allevatori, entro sette giorni dall'arrivo in azienda, la richiesta della iscrizione in anagrafe dell'animale (all.3) attraverso l'invio della copia del passaporto originario che ha accompagnato l'animale stesso nello scambio e copia del modello di provenienza.

L’Associazione Allevatori deve provvedere, entro 30 giorni, all'iscrizione dell'animale in BDE.

Successivamente alla registrazione dell'equide in BDE l’Associazione Allevatori stampa dalla BDE un'apposita etichetta recante la scritta "Anagrafe degli Equidi", il codice del microchip rilevato sul passaporto originale e la data di registrazione. Tale etichetta deve essere apposta sulla prima pagina disponibile del passaporto originale diversa dalla pagina esterna o dalla copertina.

Nel caso di impianto di un transponder o della necessità di aggiornare il passaporto, le procedure da seguire sono del tutto analoghe a quelle previste per la registrazione di equidi importati da Paesi Terzi. L'Associazione Allevatori stampa il nuovo passaporto allegando il precedente e rendendoli solidali fra loro.

Non occorre registrare in BDE gli animali introdotti da Paesi UE nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello.

**Gli equidi importati da paesi terzi** devono essere identificati mediante transponder qualora non ne siano già dotati o il transponder risulti non leggibile.

Il proprietario di un equide acquistato ed importato da Paese Terzo è tenuto a comunicare, entro sette giorni dall'arrivo in azienda, la richiesta di identificazione (all. 3) all'Associazione Allevatori allegando il documento di identificazione (passaporto) e copia del certificato doganale di import-export previsto dalla normativa comunitaria. Gli equidi provenienti da Paesi terzi ed importati permanentemente in Italia devono essere identificati entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale di cui all'art. 4, paragrafo 16, lettera a) del Regolamento (CE) n. 2913/92 ed in ogni caso prima di lasciare l'allevamento di destinazione.

L’Associazione Allevatori entro i trenta giorni successivi, provvede, attraverso un veterinario incaricato, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, e comunque prima che l'equide lasci l'azienda, a identificare l'animale mediante l'applicazione di transponder elettronico secondo le modalità previste.

Lo stesso veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica , dopo aver inoculato il transponder compila la scheda identificativa

Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato trasmette, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, la scheda all’Associazione Allevatori, insieme al passaporto originario ritirato, affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE ed a emettere un nuovo passaporto, se l'equide ne fosse privo, o ad unire in maniera solidale a quello originario, o a convalidare il passaporto originario, se conforme alla normativa europea.

Quando un equide importato è accompagnato da documenti di identificazione (passaporto) non conformi o mancanti di alcune informazioni prescritte dal presente decreto l'Associazione Allevatori provvede a completare tali documenti o a rilasciare un nuovo documento di identificazione conforme.

**In caso di sospetto di malattie infettive o trasmissibili,** di aborti o morti non riconducibili a cause naturali, infortuni o malattie comuni già accertate, il proprietario o detentore degli animali deve informare il Servizio veterinario ASSL oltre al proprio Veterinario di fiducia.

**Il Servizio Veterinario della ASSL verifica e controlla** i Registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi (in occasione dei controlli, i Veterinari ASSL appongono, nel Registro di carico e scarico, la data del controllo e la firma anche se non si riscontrano infrazioni).

Qualora il Servizio veterinario ASSL, nel corso delle attività di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella BDN, provvede a rettificare le stesse informazioni.

In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalla normativa vigente, il Servizio veterinario ASSL dichiara nel passaporto tali animali “non destinati alla macellazione per il consumo umano” (non DPA).

**Sorveglianza e controllo dell’Anemia Infettiva Equina a cura del Servizio veterinario ASSL:** tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono sottoposti annualmente ad un test sierologico per Anemia Infettiva Equina (AIE). L’esito e la data dei controlli sono riportati nel Documento d’identificazione dell’equide (passaporto). È vietato movimentare equidi non sottoposti ai previsti controlli AIE.

**INFORMAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE EQUINA IN BDE E IN BDN**

(La Banca Dati Equina è collegata con la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica BDN)

**Per compilare il Modello 4 informatizzato/elettronico** l’allevatore può agire secondo le seguenti due modalità:

1. **Operare direttamente in prima persona nella BDN** ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)) previa acquisizione della Firma digitale e delle credenziali di accesso alla BDN (numero verde BDN: 800 082 280 – mail della BDN: [fdlab@izs.it](file:///%5C%5C10.3.0.180%5CUfficio%20SSA%5CANAGRAFE%5CAnagrafe%20ovina%5CProgramma%20straordinario%5CDelibera%20regolamento%20disciplina%20deleghe%5Cfdlab%40izs.it) - csn@vetinfo.it).
2. **Delegare una delle seguenti persone o soggetti:** Veterinari aziendali di fiducia, Centri di Assistenza Agricola (CAA), Associazione Allevatori, altre specifiche persone delegate. Il Servizio veterinario ASSL di Sanluri può essere delegato solamente per allevamenti di un solo capo. (la ASSL si riserva il diritto di applicare il tariffario regionale per le prestazioni rese in favore dei privati come da Delibera ASL di Sanluri, n.712 del 1 dicembre 2015).

Nell’ipotesi in cui l’allevatore deleghi altre persone o la ASSL ad operare in nome e per suo conto, è necessario il conferimento della **delega per iscritto.**

**L’obbligo dell’aggiornamento continuo dell’anagrafe equina da parte dell’allevatore o del suo delegato, comporta i seguenti compiti:**

* **Registrazione delle nascite puledri entro 7 giorni: il proprietario** **invia la denuncia di nascita** **all’Associazione Allevatori** presentando la fotocopia del documento di identità (solo maggiorenni), del codice fiscale e una stampa dalla BDN del codice aziendale dell’allevamento assegnato dalla ASSL o del codice aziendale ove il cavallo è detenuto. Dichiara, inoltre, l’eventuale esclusione dell’equide dal consumo umano, da riportare sul passaporto dell’animale (NON DPA – Non Destinato alla Produzione Alimentare – tale scelta è irreversibile).
* **Registrazione dei passaggi di proprietà** presso Associazione Allevatori, entro 7 giorni.
* **Dichiarazione di Morte dell’animale entro tre giorni** **all’Associazione Allevatori**, restituzione passaporto, presentazione del certificato Medico Veterinario e smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dal Reg. CE n. 1069/2009; ove possibile, recupero e smaltimento del microchip.
* **Dichiarazione di furto o smarrimento** da presentare all’Associazione Allevatori entro 7 giorni.
* **Utilizzo del Modello 4 informatizzato in BDN per le movimentazioni degli equidi** (e successiva registrazione in BDN delle movimentazioni in ingresso e in uscita se la movimentazione è di durata superiore ai 15 giorni).

**L’allevatore può scegliere di avvalersi esclusivamente del “Registro di stalla informatizzato” in BDN o di un Registro elettronico**

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ALLEVATORI**

**CHE INTENDONO OPERARE PERSONALMENTE NELLA BDN**

(Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica)

**Gli allevatori che intendono operare personalmente nella BDN** ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)) per la tenuta dell’anagrafe zootecnica, devono possedere la **“Firma Digitale”** (Carta Nazionale dei Servizi) e un computer collegato a internet.

La Tessera Sanitaria può essere attivata per funzionare da Firma Digitale: in tal caso occorre presentarsi con un documento d’identità e la Tessera Sanitaria presso gli uffici della ASSL o nelle farmacie abilitate per eseguire le procedure di attivazione della Tessera.

Per maggiori informazioni sulla tessera Sanitaria visionare le seguenti pagine web:

<http://www.regione.sardegna.it/tscns/>

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=44406&v=2&t=1&c=526>

**Modalità operative:**

**Se in possesso di Firma digitale, chiedere alla BDN le credenziali di accesso o account** inviando una e-mail al seguente indirizzo [fdlab@izs.it](fdlab%40izs.it)

* Oggetto della mail: “Richiesta account - credenziali di accesso per la BDN”
* Contenuto della mail: “Il sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_ numero di cellulare\_\_\_ indirizzo mail non certificata\_\_, in qualità di detentore/proprietario dell’allevamento della specie \_\_\_\_\_\_, codice aziendale IT\_\_\_\_, intende registrare personalmente i dati di propria competenza nella BDN. Si allega fotocopia del documento di identità”.

Per eventuali problemi tecnici contattare la BDN: e-mail csn@vetinfo.it o tramite telefono **800 082 280**

Una volta in possesso delle credenziali di accesso o account per l’accesso in BDN, recarsi al Servizio Sanità Animale – Ufficio Anagrafe Zootecnica per **revocare la delega, se in possesso della ASSL,** compilando l’apposito modulo scaricabile dalla seguente pagina web della ASSL Sanluri:

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10>

oppure inviare una mail al seguente indirizzo sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it o una PEC al seguente indirizzo sanita.animale@pec.aslsanluri.it allegando il suddetto modulo di revoca della delega.

Da questo momento sarà cura dell’allevatore operare direttamente in BDN **solamente dopo avere effettuato la “Registrazione nuova delega”** nella seguente schermata della BDN: Anagrafiche – Sub unità aziendali – Registrazione nuova delega.

L’allevatore, inoltre, potrà avvalersi esclusivamente del **“Registro di stalla informatizzato”** in BDN o altro registro elettronico (in tal caso si è esentati dall’implementazione del Registro di stalla cartaceo).

**Per avere maggiori e più dettagliate informazioni** è possibile contattare i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria ATS – ASSL Sanluri:

* telefonare al numero 070 9359500 presso il poliambulatorio di Sanluri
* telefonare al numero 070 97611650 presso il poliambulatorio di Guspini
* visitare la pagina web della ASSL di Sanluri - sezione Ufficio Anagrafe Zootecnica

<http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=15&s=6&v=9&c=4618&esn=Primo+piano&na=1&n=10>

* inviare una mail al seguente indirizzo sanitaanimale.sanluri@atssardegna.it
* inviare una PEC al seguente indirizzo: sanita.animale@pec.ASLsanluri.it

**Principali Normative di riferimento:**

* Decreto Ministeriale 29 dicembre 2009 (Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina).
* Decreto Ministeriale 26 settembre 2011 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi).
* Ordinanza Ministeriale 1 marzo 2013 (Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi).
* Regolamento UE 262/2015 (regolamento sul passaporto equino) recante disposizioni per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.
* D.Lgs 16 febbraio 2011, n. 29 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg. CE n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE).
* Decreto Ministeriale 2 febbraio 2016 (Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi).
* Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del 29 aprile 2004, recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (“pacchetto igiene)”.
* Reg. CE 1069/2009 – Reg. CE 142/2011 (normativa sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale).
* D.lvo 193/2006 – D.lvo 158/2006 (codice dei medicinali veterinari e divieto di utilizzo di sostanze ormoniche).